



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
61	09/06/2022	17	6

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 Art. 208 - Ditta Dea Recuperi Srls - San Salvatore T.no - Modifica di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;
- le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- ai sensi dell’art.14 co.4 della L. n.241/1990 e smi, riformata dal DLgs. n.104/2017, qualora un progetto sia sottoposto a VIA tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1 990, secondo quanto previsto dall’art.27 bis del DLgs 104/2017;
- l’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- con DGRC n.680 del del 07/11/2017 sono state approvate le linee guida in materia di PAUR;
- con DD n. 71 del 10/06/2016 è stata rilasciata in favore della ditta D.E.A. Recuperi S.r.l.s. - Partita IVA 01634710626 - sede legale e stabilimento in c.da Selva di Sotto, nel Comune di San Salvatore Telesino (BN)- foglio n. 6 p.lle 871 e 1027- – l’ Autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero (R12, R13) di rifiuti inerti non pericolosi;
- con D.D. n. 17 del 25/01/2018, è stato preso atto della modifica non sostanziale consistente nell’attività di trattamento/recupero in R5 di rifiuti non pericolosi per una quantità inferiore a 10 tonnellate/al giorno;
- con D.D. n. 68 del 20/08/2020 è stato, altresì, preso atto della modica non sostanziale avente ad oggetto l’ampliamento dell’attività di rifiuti inerti non pericolosi;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta ha presentato, alla UOD 501792 Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali, istanza acquisita al prot. n. 278392 del 24/05/2021, contrassegnata al CUP 9006, per il rilascio del provvedimento di VIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs.152/2006 relativamente al progetto “Modifica di un impianto di gestione rifiuti non pericolosi” nel Comune di San Salvatore Telesino–82030 (BN), sito in c/da Selva di Sotto snc”, consistente in:
 - Aggiunta di 6 nuovi codici C.E.R. da trattare (17.05.08, 20.03.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 19.12.09);
 - Aumento del quantitativo di rifiuti da gestire in modalità di recupero R5;
 - Modifica del layout delle aree di stoccaggio e gestione;
 - Modifica della gestione degli scarichi idrici che saranno convogliati in pubblica fognatura;
- il progetto, così come presentato per i quantitativi giornalieri, per i dati tecnici dell’impianto e per il ciclo di lavorazione:
 - è soggetto alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e che con D.D. n. 99 del 01/06/2022 dello STAFF 50.17.92 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali è stato espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto de quo, con prescrizioni;
 - non è soggetto all’ Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), di cui al Titolo III bis del D.lgs. 152/2006;
- La ditta, come da Autodichiarazione titoli edilizi del 14 maggio 2021, allegata all’istanza di modifica, a firma del Rappresentante Legale, ha dichiarato che non sarà rilasciato alcun tipo di permesso a costruire e/o altri titoli edilizi;

PRESO ATTO:

- dei resoconti - verbali delle sedute di Conferenza dei Servizi tenutesi in data 17/01/2022, 18/02/2022, 04/04/2022 , 08/04/2022 e 21/04/2022, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito all’iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;

- che la seduta conclusiva della di Conferenza di Servizi, tenutasi in data 21/04/2022, si è conclusa **con determinazione conclusiva favorevole** alla modifica ed all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi proposto dalla D.E.A. Recuperi S.r.l.s., sulla scorta dei seguenti pareri:
 - Parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale a cura dell'ARPAC Direzione Generale;
 - ASL Benevento – parere favorevole relativo all'impatto sulla salute pubblica, prot.n. 18778 del 18.02.2022;
 - ATO Rifiuti Benevento – parere favorevole con la prescrizione di eliminare il codice CER 200301 e che la ditta ha assentito all'eliminazione del suddetto CER;
 - EIC "Ambito distrettuale Calore Irpino" – parere favorevole, espresso con nota prot. n. 5851 del 23/03/2022, allo scarico delle acque reflue solo dopo il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto di depurazione comunale ubicato a valle dell'insediamento produttivo con le seguenti prescrizioni:
 - Nelle more dell'avvenuta messa in esercizio di detto impianto di depurazione, dovranno essere rispettate le condizioni di cui al decreto della Giunta Regionale della Campania N. 17 del 25.01.2018: "il sistema di scarico delle acque di piazzale, di dilavamento e delle acque utilizzate per spandimenti accidentali dovranno confluire mediante griglie di raccolta in una vasca a perfetta tenuta e l'azienda dovrà periodicamente provvedere allo svuotamento utilizzando ditte autorizzate e iscritte all'Albo Gestori Ambientali" e le acque reflue provenienti dai servizi igienici raccolte e stoccate in "vasca a tenuta a svuotamento periodico".
 - È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico nel caso, nel periodo di validità del PAUR, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.
 - La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi autorizzati (acque reflue meteoriche di dilavamento di prima pioggia del piazzale), con una tempistica minima di almeno uno ogni sei mesi, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento dell'Ente Idrico Campano per le autorizzazioni agli scarichi, approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'EIC n. 3 del 9 gennaio 2019, e a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.
 - Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi, secondo le modalità riportate all'art. 28 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi.
 - ARPAC Dipartimento Provinciale di Benevento - parere favorevole, prot. n. 17881 del 25/03/2022, acquisito al prot. n.163094 del 25/03/2022 con le seguenti prescrizioni:

COMPONENTE ARIA

1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e quanto indicato nella documentazione integrativa.
2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
3. Effettuare il **monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri totali**:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
P1	Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di conferimento iniziale e di selezione/cernita	Vedi planimetria datata novembre 2021	<i>Polveri totali</i>	Ugelli nebulizzatori
P2	Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di messa in riserva R13			Ugelli nebulizzatori
P3	Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW			Cannone ad acqua e ugelli
P4	Fase di gestione e di frantumazione dei rifiuti inerti			Cannone ad acqua, cupolini di copertura e ugelli

P5	Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW			Cannone ad acqua, cupolini di copertura e ugelli
P6	Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW			Cannone ad acqua e ugelli
P7	Area di movimentazione e stoccaggio delle EoW			Ugelli nebulizzatori

4. in merito ai **VLE delle emissioni diffuse**, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
5. Relativamente ai rifiuti solidi urbani indifferenziati (EER 20.03.01), si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta al § 7.2.5, pag. 44 della relazione tecnica rev. 1 datata novembre 2021, ossia che essi sono rappresentati esclusivamente da rifiuti inerti di provenienza urbana.
6. Relativamente ai **nastri trasportatori**, al fine di contenere le polveri diffuse, oltre all'installazione di apposito impianto di nebulizzazione d'acqua lungo tutta la lunghezza di essi e sui punti di caduta dei materiali, provvedere all'incapsulamento di tutti i nastri, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 14d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5, e a garantire idonea altezza di caduta dei materiali.
7. In merito al **gruppo elettrogeno di emergenza esistente**, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, il gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, come dichiarato dalla ditta, ha una **potenza termica nominale pari a 341,64 Kw**, pertanto è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, **non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria**. Ad ogni modo, a tale impianto **si applicano, comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, i valori di emissione riportati al punto 3 (Motori fissi a combustione interna), parte III, allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.**
8. Relativamente al **combustibile gasolio**, utilizzato per il gruppo elettrogeno, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT.
9. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri effettuare iniezioni d'acqua **nel frantoio, nel vagliatore, nelle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali**, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 25d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5.
10. **Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti)**. In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
 - a) garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;

- b) bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
- c) umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
- d) coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
11. Prevedere la **sospensione delle lavorazioni durante i periodi caratterizzati da elevata ventosità (Velocità media oraria del vento superiore a 7 m/s).** Pertanto provvedere all'installazione di un anemometro con registrazione dei dati relativi alla velocità media oraria del vento da tenere a disposizione degli Organi di Controllo.
12. Relativamente agli aspersori ad acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso.
13. Al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di polveri, provvedere a mantenere in continua efficienza la barriera indicata al § 10.1, pag. 67 della relazione tecnica rev. 1 datata novembre 2021, prevista lungo il perimetro aziendale.
14. Effettuare la **pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda**, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h).
15. Azionare i **nebulizzatori d'acqua** per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
16. Adottare e tenere sempre aggiornati un **registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento** delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
17. Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
18. **Effettuare i campionamenti in autocontrollo** delle emissioni diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P7), **con frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
19. Relativamente alle **Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019** contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:
- tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
- certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie
 - tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
- prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i ricettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.

COMPONENTE RIFIUTI

20. Si prende atto dei quantitativi massimi lavorabili annui e giornalieri, della massima quantità stoccabile istantanea e della tempistica massima di stoccaggio dei rifiuti indicate a pag. 16-17 della Relazione Integrativa. Attenersi rigidamente a tali limiti: nel caso in cui sia necessario

modificare tali limiti, presentare preventivamente specifica istanza all'Autorità Competente.

21. Si prende atto che per i rifiuti miscelati dopo le operazioni R12 e prima di eventuale recupero come EoW la Ditta attribuisce il CER 19 12 09. In generale la Ditta dovrà garantire che eventuali rifiuti non recuperati definitivamente o non trattabili saranno conferiti ad un successivo impianto di trattamento che provvederà definitivamente al loro recupero o smaltimento, senza ulteriori invii ad altri impianti.

22. Per le End of Waste si prende atto che la Ditta farà rigorosamente riferimento a:

- a) DM 69/2018 per il CER 170302 A tal proposito garantire sempre la completa applicazione delle procedure previste, delle certificazioni necessarie, delle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso, delle certificazioni per i materiali in uscita, delle procedure di prelievo campioni, etc.;
- b) tipologia 7.1 di cui al DM 5.2.98 ed alle categorie C1,...,C5 all'allegato C della Circolare del MMATT n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 per i CER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904 – 200301;
- c) tipologia 7.31 bis di cui al DM 5.2.98 per il CER 170504;
- d) tipologia 7.11 di cui al DM 5.2.98 per il CER 170508.

Per il CER 191209 si prende atto della Relazione di Dettaglio redatta conformemente alla nota della Regione Campania prot. 606032 del 18.12.2020. Tenuto conto che tale CER proviene unicamente da altri impianti di recupero è necessario che, alla luce di quanto dichiarato dalla Ditta, sia associata una dichiarazione del Responsabile Tecnico dell'impianto di provenienza in base alla quale si evinca che i rifiuti relativi allo specifico carico siano derivanti da lavorazioni di materiali di cui alla tipologia 7.1, 7.31-bis e/o 7.11 di cui al DM 5.2.98.

In riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi *End of Waste autorizzati* (tipologie 7,1, 7,11 e 7,31-bis di cui al DM 5.2.98, CER 19

12 09 e CER 17 03 02 di cui al DM 69/18), la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative agli aggregati riciclati in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto (anche con riferimento a quanto previsto e riportato nel Parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici – Sezione Prima – del 19 Ottobre 2017), le caratteristiche analitiche e tecniche che consentano l'utilizzo di questi materiali come prodotti anche ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e s.m.i. e del Dlgs 106/2017. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme cui si fa riferimento per i prodotti ottenuti come richiamate nel predetto Parere.

Ad ogni lotto, come determinato dalla Circolare MATTM n. 5205/2005 per la tipologia 7.1 [ovvero ogni 3000 mc e comunque al massimo la produzione di una settimana – rif. Nota 3 (Frequenza delle Prove) in calce agli allegati C della Circolare], o determinato per le altre tipologie in modo analogo deve, essere associata una *dichiarazione di conformità*, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

In particolare, vanno indicati almeno:

ragione sociale del produttore;

caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento;

standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali;

rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali.

Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Per le EoW derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al DM 69/18 attenersi a quanto dettagliatamente previsto nel citato Decreto in particolare per quanto concerne il sistema di gestione e tracciabilità e la dichiarazione di conformità.

- 23.** Vista la particolarità e genericità del CER 200301 (sebbene previsto nella tipologia 7.1 del DM 98), si prende atto che trattasi unicamente di rifiuti inerti di provenienza urbana. E' necessario che tale informazione sia indicata in ogni FIR.
- 24.** Si ritiene che i rifiuti in ingresso fino alla loro uscita dall'impianto (anche nel caso di attribuzione di CER diverso dopo lavorazioni parziali) potranno permanere in impianto al massimo 1 anno come potrà essere verificato attraverso una adeguata redazione del Registro di Carico e Scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Per gli scarti di lavorazione si ritiene valido quanto previsto dall'art. 185 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
Relativamente alle EoW la Ditta non ritiene di dover indicare una tempistica certa di giacenza in impianto. Si ribadisce la necessità di non superare mai le giacenze istantanee massime autorizzate; in ogni caso si ritiene che le End of Waste prodotte possano permanere in impianto al massimo 1 (uno) anno dalla data di produzione. Per consentire eventuali controlli è necessario che la Ditta provveda a fornirsi anche di un idoneo sistema di tracciabilità per le end of waste prodotte (dalla cessazione della qualifica di rifiuto fino all'uscita delle stesse dall'impianto) al fine di consentire di verificare la tempistica della loro giacenza in impianto.
- 25.** Si prende atto degli stalli di allocazione dei CER 191212 e 191202, e dell'eventuale CER 170605* (rifiuti in cui si rinvenivano materiali contenenti fibre di amianto). Prevedere che questi stalli siano chiaramente e nettamente distinti e prevedere comunque in tale area anche un contenitore per rifiuti pericolosi eventualmente rinvenibili.
- 26.** Prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio, con frequenza semestrale, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi.
Provvedere prontamente alla risarcitura delle aree della pavimentazione che risultano attualmente deteriorate o saranno danneggiate dalle attività svolte in impianto.
Le attività in questione dovranno essere tracciate da specifico report facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo firmato dal Responsabile Tecnico.
- 27.** Si prende atto delle procedure mirate al fine di evitare di contaminare altri rifiuti con materiali contenenti amianto. A tal proposito prevedere sempre analisi chimiche in ingresso per nuovi conferimenti anche per volumetrie minime ed un controllo il più dettagliato possibile dei rifiuti in ingresso. Garantire inoltre il rispetto delle norme relativamente alla formazione ed alla tutela dei lavoratori
- 28.** Eventuali cumuli di rifiuti ubicati all'esterno, ove ritenuto tecnicamente possibile, dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve), comunque prevedendo in ogni caso adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti. In generale relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019 oltre che per le indicazioni relative alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti.
- 29.** Si prende atto del Piano di ripristino ambientale, salvo diversa indicazione prescrittiva dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedimentali e fatte salve le garanzie di legge, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di dismissione comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta / parere all'Autorità Competente.
- 30.** Si prende atto della verifica di stabilità per cumuli di altezza maggiore di 3 metri al colmo, ma comunque inferiori a 5 metri. Garantire la conservazione della predetta documentazione in impianto per eventuali verifiche da parte degli organismi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro come richiesto dalla Regione Campania nella DGR 8/2019.

31. Eventuali Valutazioni del competente settore dei VV.F. e degli altri soggetti competenti inerenti l'allocazione e il quantitativo di rifiuti/materiali presenti in impianto ai sensi della DGR 223/19, della Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019 e dei Piani di emergenza devono immediatamente comportare l'adeguamento degli atti progettuali presso l'Autorità Competente.
32. Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno rinvenire rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente.
33. I rifiuti in ingresso ed in uscita destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati ed analizzati conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed alle norme di settore; le MPS/End of Waste ottenute dall'impianto devono essere opportunamente classificate ed analizzate conformemente alle norme vigenti e di settore, oltre ad essere fornite di tutte le certificazioni necessarie per l'uso previsto.
34. Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
35. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti

COMPONENTE ACQUA

36. Prevedere un pozzetto fiscale d'ispezione e controllo delle acque di prima pioggia in uscita dal sistema di trattamento posto a monte della confluenza con le acque di seconda pioggia.
37. Assicurare le dovute pendenze e la raccolta dell'intero piazzale delle acque meteoriche di prima pioggia.
38. Si raccomanda di raccogliere eventuali residui delle acque utilizzate per l'abbattimento delle polveri, mediante cannoni ad acqua, e di canalizzarle ai dovuti sistemi di trattamento.
39. Atteso che la planimetria relativa alla rete di raccolta delle acque di prima pioggia trasmessa non risulta leggibile ripresentare tale planimetria in formato adeguato.
40. La rete di raccolta (pozzetti e caditoie) delle acque di dilavamento dei piazzali dovrà essere mantenuta costantemente pulita.
41. Eventuali deterioramenti delle superfici impermeabili in cemento industriale dovranno essere prontamente riparate
42. Lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 in corpo idrico superficiale se la fognatura comunale non è dotata di depuratore.
43. Gli eventi di scarico dovranno essere registrati in formato cartaceo ed elettronico, con l'annotazione dei volumi registrati dal misuratore di portata e dovranno essere effettuati gli autocontrolli almeno due volte l'anno.
44. In caso di incendio o comunque in caso di situazioni operative diverse da quelle normali la valvola a saracinesca poste a valle dell'impianto di depurazione dovrà essere chiusa nel minor tempo possibile.

TENUTO CONTO:

- dei pareri favorevoli espressi ed acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/90, del Comune di San Salvatore Telesino, del Dipartimento Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento e dell'Amministrazione Prov.le di Benevento ;
- della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento;
- che dalla BDNA è risultato, in data 21/04/2022, che, nei confronti della ditta e del Rappresentante Legale della società e, in data 27/04/2022, del Responsabile Tecnico e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

VISTI

- L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi;
- La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- La D.G.R.C. n.223 del 20/05/2019

-la DGRC n.680

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 21.04.2022 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento Geom. Alberto Spallone, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

di autorizzare, così come si autorizza ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, l'impianto di gestione di rifiuti non pericolosi presentato della Ditta D.E.A. RECUPERI S.r.l.s. – sede legale e stabilimento in c.da Selva di Sotto, Comune di San salvatore Telesino (BN)- foglio n. 6 p.lle 871 e 1027- Partita IVA 01634710626, legalmente rappresentata dal Sig. Battaglino Carmine Italo, ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, per i seguenti codici CER:

PROCESSI DI TRATTAMENTO	CODICE CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI	QUANTITATIVI
	[17.01.01]	Cemento		
	[17.05.04]	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		270.000 T/anno
	[17.01.02]	Mattoni		900 T/giorno
Gestione rifiuti inerti	[17.01.03]	Mattonelle e ceramiche	R13	$\rho = 1,4$ T/mc 195.000 mc/anno 650 mc/giorno
	[19.12.09]	Minerali	R12	
	[17.01.07]	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	R5	
	[17.05.08]	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		
	[17.09.04]	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903		
	[17.09.04]	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903		
Gestione Miscele bituminose	[17.03.02]	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 R12 R5	21.000 T/anno 70 T/giorno $\rho = 1,4$ T/mc 15.000 mc/anno 50 mc/giorno

di non autorizzare la gestione del CER 200301;

RIFIUTI

rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Per le **End of Waste** la Ditta farà rigorosamente riferimento a:

- a) DM 69/2018 per il CER 170302. A tal proposito garantire sempre la completa applicazione delle procedure previste, delle certificazioni necessarie, delle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso, delle certificazioni per i materiali in uscita, delle procedure di prelievo campioni, etc.;
- b) tipologia 7.1 di cui al DM 5.2.98 ed alle categorie C1,...,C5 all'allegato C della Circolare del MMATT n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 per i CER 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904 ;
- c) tipologia 7.31 bis di cui al DM 5.2.98 per il CER 170504;
- d) tipologia 7.11 di cui al DM 5.2.98 per il CER 170508.

In riferimento ai singoli processi ed ai prodotti derivanti dai processi End of Waste autorizzati (tipologie 7,1, 7,11 e 7,31-bis di cui al DM 5.2.98, CER 19 12 09 e CER 17 03 02 di cui al DM 69/18), la Ditta deve adottare un sistema di gestione e tracciabilità (interno o esterno) che deve riportare tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, le norme armonizzate relative agli aggregati riciclati in funzione dello specifico uso che potrà esserne fatto (anche con riferimento a quanto previsto e riportato nel Parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici – Sezione Prima – del 19 Ottobre 2017), le caratteristiche analitiche e tecniche che consentano l'utilizzo di questi materiali come prodotti anche ai sensi del Regolamento UE 305/2011 e s.m.i. e del Dlgs 106/2017. Questo sistema di gestione deve essere conservato in impianto per eventuali controlli, unitamente alle norme cui si fa riferimento per i prodotti ottenuti come richiamate nel predetto Parere.

Ad ogni lotto, come determinato dalla Circolare MATTM n. 5205/2005 per la tipologia 7.1 [ovvero ogni 3000 mc e comunque al massimo la produzione di una settimana – rif. Nota 3 (Frequenza delle Prove) in calce agli allegati C della Circolare], o determinato per le altre tipologie in modo analogo deve, essere associata una dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni che attestino il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.

In particolare, vanno indicati almeno:

- *ragione sociale del produttore;*
- *caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto; quantificazione del lotto di riferimento;*
- *standard analitici tecnici, prestazionali ed ambientali;*
- *rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici e ambientali.*

Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, per ciascun lotto la dichiarazione di conformità e un campione utilizzato per la verifica di conformità. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del campione prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi.

Per le EoW derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al DM 69/18 attenersi a quanto dettagliatamente previsto nel citato Decreto in particolare per quanto concerne il sistema di gestione e tracciabilità e la dichiarazione di conformità.

Non dovrà mai essere superata la giacenza istantanea massime indicata nello Studio d'Impatto Ambientale ovvero pari a 126 tonnellate e, in ogni caso, i prodotti derivati dal ciclo End of Waste potranno permanere nel sito non oltre un anno dalla produzione.

2. i rifiuti in ingresso fino alla loro uscita dall'impianto (anche nel caso di attribuzione di CER diverso dopo lavorazioni parziali) potranno permanere in impianto al massimo 1 anno come potrà essere verificato attraverso una adeguata redazione del Registro di Carico e Scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
3. Per gli scarti di lavorazione si ritiene valido quanto previsto dall'art. 185 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
4. Prevedere nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio, con frequenza semestrale, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei

contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi. Provvedere prontamente alla risarcitura delle aree della pavimentazione che risultano attualmente deteriorate o saranno danneggiate dalle attività svolte in impianto.

5. Le attività in questione dovranno essere tracciate da specifico report facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo firmato dal Responsabile Tecnico.
6. Effettuare analisi chimiche in ingresso per nuovi conferimenti anche per volumetrie minime ed un controllo il più dettagliato possibile dei rifiuti in ingresso. Garantire inoltre il rispetto delle norme relativamente alla formazione ed alla tutela dei lavoratori.
7. in caso di cessazione definitiva dell'attività, presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di dismissione comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta / parere all'Autorità Competente.
8. Nel caso vengano rinvenuti rifiuti di altra tipologia, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente.
9. i rifiuti in ingresso ed in uscita destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati ed analizzati conformemente al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed alle norme di settore; le MPS/End of Waste ottenute dall'impianto devono essere opportunamente classificate ed analizzate conformemente alle norme vigenti e di settore, oltre ad essere fornite di tutte le certificazioni necessarie per l'uso previsto.
10. Provvedere alla rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni diffuse in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

1. Punto di Emissione P1 - Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di conferimento iniziale e di selezione/cernita con emissione di polveri totali;
2. Punto di Emissione P2 - Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di messa in riserva R13 con emissione di polveri totali;
3. Punto di Emissione P3 - Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW con emissione di polveri totali;
4. Punto di Emissione P4 - Fase di gestione e di frantumazione dei rifiuti inerti con emissione di polveri totali;
5. Punto di Emissione P5 - Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW con emissione di polveri totali;
6. Punto di Emissione P6 - Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW con emissione di polveri totali;
7. Punto di Emissione P7 - Stoccaggio e movimentazione delle End Of Waste (ex MPS) con emissione di polveri totali;

con le seguenti prescrizioni:

1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e alla documentazione integrativa nonché quanto previsto dal D.D. n. 99 del 1.06.2022 alla condizione ambientale n. 1 "ANTE OPERAM - CORSO D'OPERA- POST OPERAM" ed alla condizione ambientale n. 5 "POST – OPERAM".
2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
3. Effettuare il **monitoraggio delle emissioni diffuse di polveri totali:**

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Ubicazione punti di rilievo	Parametro	Sistema di abbattimento
----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------

P1	Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di conferimento iniziale e di selezione/cernita	Vedi planimetria datata novembre 2021	<i>Polveri totali</i>	Ugelli nebulizzatori
P2	Area di movimentazione e stoccaggio rifiuti presso zona di messa in riserva R13			Ugelli nebulizzatori
P3	Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW			Cannone ad acqua e ugelli
P4	Fase di gestione e di frantumazione dei rifiuti inerti			Cannone ad acqua, cupolini di copertura e ugelli
P5	Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW			Cannone ad acqua, cupolini di copertura e ugelli
P6	Scarico dei nastri del vagliatore per il campionamento e la caratterizzazione delle EoW			Cannone ad acqua e ugelli
P7	Area di movimentazione e stoccaggio delle EoW			Ugelli nebulizzatori

4. Relativamente ai **nastri trasportatori**, al fine di contenere le polveri diffuse, oltre all'installazione di apposito impianto di nebulizzazione d'acqua lungo tutta la lunghezza di essi e sui punti di caduta dei materiali, provvedere all'incapsulamento di tutti i nastri, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 14d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5, e a garantire idonea altezza di caduta dei materiali.
6. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri effettuare iniezioni d'acqua **nel frantoio, nel vagliatore, nelle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali**, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 25d della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5.
7. **Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06** (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
 - a) garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
 - b) bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
 - c) umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
 - d) coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
8. Prevedere la **sospensione delle lavorazioni durante i periodi caratterizzati da elevata ventosità (Velocità media oraria del vento superiore a 7 m/s)**. Pertanto provvedere all'installazione di un anemometro con registrazione dei dati relativi alla velocità media oraria del vento da tenere a disposizione degli Organi di Controllo.
9. Relativamente agli aspersori ad acqua per l'abbattimento delle polveri diffuse, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso.
10. Effettuare la **pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda**, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (tipicamente 20 km/h).
11. Azionare i **nebulizzatori d'acqua** per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
12. Adottare e tenere sempre aggiornati un **registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli**

- interventi sugli impianti di abbattimento** delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
- 13.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 14. Effettuare i campionamenti in autocontrollo** delle emissioni diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P7), **con frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 15.** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 6 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- comunicare almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività;
 - effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione provinciale di Benevento, al Comune di San Salvatore Telesino (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 16.** demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 17.** precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 18.** adottare un registro per le analisi ed un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni, secondo la disposizione di cui ai punti 2,7 e 2,8 allegato VI- parte V – del D. Lgs 152/06 con pagine numerate firmato dal responsabile dell'impianto e vidimate;
- 19.** stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 20.** contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 21.** gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 22.** adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 23.** rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
- 24.** Relativamente alle **Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019** contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti:
- a) tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
- certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie
 - tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;

- b) prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.

SCARICO ACQUE REFLUE

Rispettare le seguenti prescrizioni:

1. le acque reflue, sia meteoriche che provenienti da servizi igienici, dovranno essere raccolte in vasche a tenuta esistenti presso l'impianto D.E.A. Recuperi S.r.l.s., in attesa dell'entrata in esercizio del depuratore comunale, di cui è in itinere il collaudo;
2. **in sede di allaccio alla fognatura**, realizzare un pozzetto fiscale d'ispezione e controllo delle acque di prima pioggia in uscita dal sistema di trattamento posto a monte della confluenza con le acque di seconda pioggia.
3. Assicurare le dovute pendenze e la raccolta dell'intero piazzale delle acque meteoriche di prima pioggia.
4. Raccogliere eventuali residui delle acque utilizzate per l'abbattimento delle polveri, mediante cannoni ad acqua, e di canalizzarle ai dovuti sistemi di trattamento.
5. Trasmettere planimetria relativa allo scarico delle acque in adeguata scala.
6. Effettuare una costante pulizia della rete di raccolta (pozzetti e caditoie) delle acque di dilavamento dei piazzali.
7. Eventuali deterioramenti delle superfici impermeabili in cemento industriale dovranno essere prontamente riparate.
8. Lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 in corpo idrico superficiale se la fognatura comunale non è dotata di depuratore.
9. Gli eventi di scarico dovranno essere registrati in formato cartaceo ed elettronico, con l'annotazione dei volumi registrati dal misuratore di portata e dovranno essere effettuati gli autocontrolli almeno due volte l'anno.
10. In caso di incendio o comunque in caso di situazioni operative diverse da quelle normali la valvola a saracinesca poste a valle dell'impianto di depurazione dovrà essere chiusa nel minor tempo possibile.

RUMORE

Rispettare quanto stabilito dal D.D. 99 dell'1.06.2022, alla condizione n. 4 ANTE OPERAM e precisamente trasmettere a questa UOD, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività post operam, una Valutazione d'Impatto Acustico basata su indagini fonometriche eseguite con funzionamento dell'impianto a regime e nelle condizioni di esercizio maggiormente gravose.

SI PRENDE ATTO dell'esistenza del gruppo elettrogeno di emergenza, compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. e, quindi, non sottoposto alla presente procedura autorizzatoria, evidenziando che :

- a tale impianto si applicano, comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, i valori di emissione riportati al punto 3 (Motori fissi a combustione interna), parte III, allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- Relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno, tenere a disposizione degli Organi di Controllo la documentazione (Certificato analitico) attestante il rispetto di quanto indicato nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla viscosità e al contenuto di: acqua e sedimenti, zolfo, nichel+vanadio, PCB/PCT

STABILIRE CHE:

- è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- la Ditta D.E.A. RECUPERI S.r.l.s. provvederà a dare comunicazione a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e successivamente quella di ultimazione dei lavori, trasmettendo

- apposita perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori con il progetto approvato sia dal punto di vista strutturale che impiantistico;
- questa UOD, acquisite in originale la perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori con il progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, provvederà a comunicare al soggetto proponente e agli Enti interessati l'avvio dell'effettivo esercizio dell'attività oggetto di modifica;
 - almeno 10 (dieci) gg. prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto dovrà essere trasmessa la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta;
 - la garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, deve essere conforme a quanto previsto al punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019 e consegnata in originale, la firma del sottoscrittore per conto dell'Azienda di credito o della Compagnia di Assicurazioni deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto;
 - ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
 - il presente decreto sostituisce le precedenti autorizzazioni rilasciate da questa UOD con DD n. 71 del 10/06/2016, D.D. n. 17 del 25/01/2018 e D.D. n. 68 del 20/08/2020;

FAR PRESENTE che avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

TRASMETTERE copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro” e all' UOD 50.17.92 Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali della Regione Campania.

Avv. Anna Martinoli